

R.G. procedimento unitario 277-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 277-1/2025 promosso da **CIMMINO MARCO**, nato a Napoli il 25/05/1971 e residente in Pomigliano D'arco alla Nazionale delle Puglie n 163. C.F. CMMMRC71E25F839R elettivamente domiciliato in Napoli alla via santa Maria del pianto polo Inail, presso lo studio dell'Avv. Giusy Bagnale CF. BGNGSY84L53L359T, che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce al ricorso e con l'assistenza dell'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Simone Mallardo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'istante ha depositato in data 03.11.2025 una proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e segg. CCII.

Con decreto depositato in data 12.11.2025 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore presentata, disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria, assegnando ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Si osservi in diritto.

Come è noto, ai sensi dell'art. 74 CCII “ *I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei*



creditori". Inoltre, ai sensi dell'art. 77 CCI " *la domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori*".

Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica del concordato minore depositato, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCII, posto che:

- 1) non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI , in quanto il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; non è stata già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- 2) è stata allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'O.C.C., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;
- 3) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva , come da ultimo aggiornata, pari ad € 411.615,90, al lordo delle spese in prededuzione, non dispone di risorse patrimoniali immobiliari e produce attualmente un reddito annuale derivante dalla libera professione di euro reddito mensile netto di euro 2.200,00, calcolato dal gestore;
- 4) in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, si rileva quanto evidenziato dal gestore nella relazione particolareggiata in atti: "*Il sig. Cimmino Marco titolare di una ditta individuale quale agente di commercio attiva dal 19.01.1998... sulla base delle cause di indebitamento descritte nella proposta di concordato minore*" esse (ndr) "*sono ascrivibili ad un serie di eventi che si sono susseguiti nel corso del tempo, non dipendenti da condotta colposa del debitore, né dal mantenimento di un tenore di vita più elevato rispetto alle capacità economiche e/o al ricorso a debiti senza la prospettiva di poterli onorare. In particolare l'aggravarsi della situazione debitoria è legata ad una serie di avvenimenti legati alla salute familiare prima del padre (deceduto nell'anno 2016 a seguito di una lunga malattia) e poi del ricorrente (problema tiroideo e apnea notturne) e delle moglie (carcinoma mammario) per le quali il ricorrente ha nel tempo sostenuto numerose spese mediche sostenute come*



- evidenziato dal sig. Cimmino nel piano proposto, tutto ciò ha determinato il maturare di una corposa posizione debitoria nei confronti dell'agenzia dell'entrate, dell'INPS e degli enti Pubblici. L'inizio del processo di indebitamento può essere collegato al manifestarsi della malattia del padre, legale rappresentante di una società che si occupava di promozione e distribuzione di libri, poiché ciò ha comportato anche un impegno economico del ricorrente per aiutare il padre a sostenere la società come evidenziato dal sig. Cimmino nel piano proposto. A ciò come specificato in precedenza si è andato ad aggiungere la malattia della moglie che oggi è invalida al 100% e pensionata... Infine, si evidenzia che l'attività del ricorrente negli anni ha subito un forte rallentamento a causa sia della crisi del settore dei libri sia delle patologie familiari, determinando guadagni molto bassi che non hanno mai permesso di poter affrontare e risolvere la posizione debitoria che man mano cresceva. A ciò si aggiunga, da ultimo, come la crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19 abbia mutato, in chiave esponenziale, non solo l'operatività nelle imprese ma anche le relazioni tra le stesse e con i loro clienti, comportando, nel caso in esame, un ulteriore aumento della situazione debitoria del sovraindebitato. Si specifica in aggiunta che nell'anno 2023 il sig. Cimmino Marco presentava alla società Agenzia delle Entrate Riscossione Spa apposita richiesta di definizione agevolata (cd. "Rottamazione Quater") ... con esito positivo; il piano imposto dall'ente di riscossione prevedeva, tuttavia, senza tenere in considerazione alcuna la situazione di difficoltà dello stesso ed il pagamento del debito rateizzato in 18 soluzioni delle quali le prime due rate a breve scadenza tra loro e con un importo pari al 10% cadauno dell'importo rottamato divenivano come tali insostenibili, e pertanto il sig. Cimmino non riusciva a pagare alcuna rata della definizione agevolata a causa dell'importo elevato delle stesse come evidenziato dal sig. Cimmino nel piano proposto . Successivamente dal 01 gennaio 2023 con il nuovo contratto di agente di commercio plurimandatario con la società Giangiacomo Feltrinelli editore S.r.l., dopo 21 anni di contratto con la società Casa editrice DeAgostini/ Libromania, che come da documenti in atti ha determinato un aumento dei suoi introiti del 50% ciò ha determinato la volontà di ricorrere ad una procedura di sovraindebitamento per proporre un accordo con i creditori per regolarizzare la posizione debitoria e ripartire con un fresh start, ossia proponendo un piano di concordato minore in continuità con ristrutturazione del debito e continuando la propria attività imprenditoriale";*
- 5) sono state espone nella relazione del gestore le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi;



- 6) il gestore ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- 7) il gestore nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria con riguardo al patrimonio mobiliare evidenziando la ragionevole fattibilità del concordato minore.

In relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta risulta articolata nei seguenti termini: l'istante propone un concordato minore con continuità dell'attività professionale che prevede, nella sua versione originaria:

- il versamento da parte del ricorrente di n. 140 rate mensili dell'importo di euro 920,00 per un totale di €. 128.153,63;
- non è prevista la suddivisione dei creditori in classi;
- è prevista la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili;
- è prevista la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati nella misura del 32%;
- è prevista la soddisfazione nella misura del 10 % dei crediti chirografari;

Tanto premesso, va rilevato che, come da documentazione depositata in atti, il gestore ha provveduto alla comunicazione della proposta e del decreto di apertura della procedura di concordato minore a tutti i creditori e nella relazione sull'esito dei voti del gestore dott. Simone Mallardo depositata in data 29.12.2025 è evidenziato quanto segue:

- hanno riscontrato la comunicazione i seguenti creditori: 1) Agenzia delle Entrate S.p.a. con pec del 18.11.2025 si è limitata a protocollare la comunicazione dello scrivente del 17.11.2025, senza fornire alcun riscontro circa l'adesione o mancata adesione alla proposta; 2) Findomestic S.p.a. con pec del 18.11.2025 ha chiesto documentazione integrativa e aggiornamenti sulla procedura e successivamente non ha dato alcun riscontro circa l'adesione o mancata adesione alla proposta; 3) Agenzia Entrate Riscossione S.p.a. con pec del 21.11.2025 si limitava a chiedere un aggiornamento del credito per l'importo totale di €357.481,73, senza pronunciarsi sull'adesione o non adesione del concordato minore; 4) Inps con pec del 27.11.2025 l'Inps filiale di Nola ha inviato una certificazione della posizione debitoria del sig. Cimmino distinguendo la parte del debito affidata all'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate S.p.a.) e la parte del debito non ancora a ruolo e per il quale l'Inps risulta titolare del credito per la somma pari ad €8.799,49 e con pec del 15.12.2025 l'Inps filiale di Nola ha manifestato la non adesione alla proposta di concordato minore del sig. Cimmino;



- il gestore ha preso atto del maggior credito rivendicato da ADER , modificato da euro €354.766,76 ad €357.481,73 e ha incluso nel piano il credito precisato dall'Inps di euro 8.799,49, evidenziando, peraltro, che *“l'Inps, come ben dettagliato nella relazione particolareggiata, nonostante le varie circolarizzazioni dello scrivente (25.07.2023-01.07.2024-16.07.2025) solo una volta ha riscontrato lo scrivente in data 18.07.2024 evidenziando la non sussistenza di posizioni debitorie nei confronti del sig. Cimmino Marco”*;
- che l'integrazione del creditore Inps e l'aggiornamento del credito del Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a., ha determinato solo un allungamento del piano di concordato minore che passa da n.140 rate a n.144 rate (condiviso anche con il legale del sig. Cimmino), sempre con la rata costante individuata nella proposta e ben dettagliata nella relazione particolareggiata dello scrivente, con un aggiornamento anche del piano di ammortamento, per un totale complessivo dovuto e aggiornato di euro 131.838,25;
- il gestore, all'esito delle modifiche apportate ha precisato che sono ammessi al voto n. 6 creditori, per un'esposizione complessiva pari a € 411.615,90, suddivisi in crediti privilegiati e crediti chirografari.

Tanto premesso, occorre chiarire, prima di passare ad esaminare gli esiti delle votazioni, l'ammissibilità della modifica della proposta e del piano di concordato, nella specie, avvenuta una volta chiusa la votazione e al quesito va data risposta positiva.

Sul punto, appare possibile applicare alla presente fattispecie i consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di concordato preventivo.

Come è noto la proposta di concordato consiste nel contenuto negoziale del concordato, mentre il piano ha la diversa funzione di illustrare la descrizione analitica delle modalità e dei tempi con cui verrà adempiuta la proposta: la prima consente di comprendere il risultato finale della procedura di risanamento, indica eventuali classi di creditori, con le rispettive percentuali di soddisfo, e la natura della procedura (liquidatoria; in continuità diretta o indiretta, o mista), mentre il secondo pone un'attenzione particolare sul processo industriale (nel caso di continuità) o finanziario (nel caso di liquidazione).

Affinché le modifiche integrino una nuova proposta, inammissibile all'esito delle votazioni, occorre che con le medesime a) mutino la natura dell'accordo proposto ai creditori (o meglio, cambino la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella quale versa la società), tanto da rendere necessario un nuovo controllo di ammissibilità da parte del tribunale e (ove possibile) una nuova votazione da parte dei creditori, i quali, alla luce delle modifiche introdotte, non possono più fare affidamento sull'assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali della proposta; b) in aggiunta o in alternativa a quanto appena detto, laddove mutino elementi della



proposta che vadano ad incidere sull'impianto "satisfattorio" del ceto creditorio, quali, almeno di regola ed inter alla: il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza; c) che la modifica della proposta, peraltro, anche laddove non assurga a vera e propria nuova proposta, deve comunque riguardare, per essere rilevante (ossia per essere qualificabile come modifica) elementi della stessa tali da alterare significativamente la sostanziale coincidenza, propria di ogni stipulazione negoziale, tra proposta originaria e sua accettazione e da incidere sulla valutazione già effettuata dai creditori con il voto; d) che, infine, non costituisce modifica ogni mutamento di carattere oggettivamente trascurabile della proposta originaria che concretamente non pregiudichi la valutazione (quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua possibilità di successo) già effettuata dai creditori approvando (o non approvando) la proposta ed il piano ad essa relativo (cfr. Cass., n. 22988/2022).

Ciò premesso, ritiene questo giudicante che le variazioni apportate dal ricorrente sia alla proposta che al piano abbiano il carattere della oggettiva sostanziale irrilevanza rispetto allo schema sottoposto ai creditori in quanto:

- la posizione debitoria complessiva è solo marginalmente cambiata anche e soprattutto in ragione delle tardive precisazioni dei crediti da parte dei creditori pubblici;
- per fare fronte a questa maggiore debitoria è stata prevista una piccola modifica anche del piano in termini di allungamento di sole 4 rate;
- le percentuali promesse sono rimaste le stesse;
- l'ammontare delle rate non sono stati modificati
- l'integrazione del creditore Inps e l'aggiornamento del credito del Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a., non incidono sulla fattibilità del piano, in quanto sulla base delle % di soddisfazione dei crediti presentati nella proposta di concordato minore, si determina solo un'eventuale allungamento del piano di concordato minore che passa da n.140 rate a n.144 rate (condiviso anche con il legale del sig. Cimmino), sempre con la rata costante individuata nella proposta e ben dettagliata nella relazione particolareggiata dello scrivente, con un aggiornamento anche del piano di ammortamento, per un totale complessivo dovuto e aggiornato di euro 131.838,25.

Tanto chiarito, come risulta dalla relazione del gestore, anche a seguito delle precisazioni e modifiche apportate, la proposta di concordato minore ha conseguito le maggioranze previste dagli artt. 79 e ss. CCII, il quale, come è noto dispone che *“il concordato minore e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore e' titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore e'*



approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto”.

Infatti , l’esito delle votazioni che è da ritenersi complessivamente favorevole in quanto:

- n. 5 creditori non si sono pronunciati né sull’adesione né sulla non adesione dovendosi pertanto considerare aderenti per silenzio-assenso adesione e i creditori aderenti (espressemente o per silenzio-assenso) rappresentano il 97,94% del valore complessivo dei crediti ammessi al voto;
- n. 1 creditore (Inps) ha espresso formale non adesione i creditori e rappresenta un credito privilegiato pari a € 8.799,49, corrispondente a circa il 2,06% dei creditori aventi diritto al voto;
- poiché un creditore ossia l’Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a. è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, risulta raggiunta anche maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto (5 su 6) per teste (sul totale di n.6 creditori).

Pertanto, come richiesto dall’art. 79 CCII , il concordato minore deve ritenersi approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e omologabile.

Sulla scorta di tutto quanto sopra evidenziato, letto l’art. 80 CCI sussistono i presupposti per omologare il concordato minore proposto.

Con il decreto di apertura della presente procedura la scrivente disponeva “che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa con particolare riguardo ai seguenti pignoramenti: Atto di PPT n.07184202500025234/001 per un ammontare pari ad €195.601,58 , il cui terzo pignorato risulta essere Banca Mediolanum S.p.a.; Atto di PPT n.07184202500025235/001 per un ammontare pari ad €195.713,14 il cui terzo pignorato risulta essere postemobile S.p.a.

Orbene, con la presente sentenza di omologazione il provvedimento va confermato.

P.Q.M.

- omologa il concordato minore presentato il 13.02.2025 da **CIMMINO MARCO**, nato a Napoli il 25/05/1971 e residente in Pomigliano D’arco alla Nazionale delle Puglie n 163. C.F. CMMMRC71E25F839R;
- che, a cura del gestore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell’apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 a cura del liquidatore , tramite la cancelleria competente come da nota prot. n.1057/2025/int del Presidente del Tribunale di Nola, entro 15 giorni



dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda il liquidatore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda il liquidatore a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

- dispone che il gestore provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;
- conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventerà definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- prescrive che il gestore vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 81 CCII;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore presenti al giudice una relazione finale;
- rammenta che il ricorrente è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede nonché per gli adempimenti di competenza.

Nola, 02.02.2026

Il Giudice
Dott.ssa Rosa Paduano

